

INDICE

Le mozioni politiche da sottoporre al voto dei congressi di sezione sulla base delle quali vengono eletti i delegati ai congressi

pag. 3 **Per tornare a vincere**
Giovanni Berlinguer segretario

pag. 12 **La sinistra cambia per governare il futuro. Con l'Italia. Nell'Ulivo.**

pag. 26 **Per salvare i Ds, consolidare l'Ulivo e costruire un nuovo, unitario partito del riformismo socialista**

pag. 39 **Contributo congressuale dei Segretari Regionali**

pag. 42 **piùDonnepiù**
Carta d'intenti per il Congresso delle Democratiche e dei Democratici di Sinistra

pag. 45 **Il lavoro e la sinistra**

pag. 46 **Regolamento per il 2° Congresso Nazionale dei Democratici di Sinistra**
26/06/2001 Bozza approvata dalla Direzione Nazionale, in attesa del coordinamento del testo da parte del Comitato dei Reggenti e della Commissione Nazionale per il Congresso

Articolo 10
(Composizione del Congresso nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è composto:
 - a) **Da 1.000 delegati** eletti dai congressi regionali e dalla Sinistra Giovanile:
 - I. 50 designati dalla Sinistra Giovanile secondo una procedura approvata dalla Commissione Nazionale per il Congresso.
 - II. I restanti 950:
 - III. per il 50%, da delegati assegnati in ragione degli iscritti;
 - IV. per il restante 50%, sulla base dei voti ottenuti alle ultime elezioni politiche, nella votazione della quota proporzionale della Camera dei Deputati.
 - V. Ad ogni Federazione è assegnato un minimo di 2 delegati.
 - b) **Da 15 delegati** in rappresentanza delle organizzazioni di partito all'estero.
 - c) **Dai delegati per funzioni:**
 - il Presidente nazionale del partito;
 - il Presidente della Direzione nazionale;
 - la Presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti ;
 - il Presidente nazionale della Sinistra giovanile;
 - la Coordinatrice nazionale delle donne;
 - gli iscritti ai DS eletti nelle assemblee parlamentari nazionali e in quella europea;
 - gli iscritti ai DS presidenti di Regione, sindaci e presidenti di Provincia capoluogo di Regione.
 - d) **Da 25 delegati** eletti dalle autonomie tematiche.
 2. I membri di diritto non devono superare la quota del 30% del totale della platea congressuale.
 3. La Commissione Nazionale per il Congresso vigila sull'applicazione della norma antidiscriminatoria contenuta al comma 2 dell'art. 5 dello Statuto Nazionale.
 4. La platea dei delegati, di cui ai punti precedenti, al Congresso Nazionale deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nei congressi delle Unità di base. A tal fine la Commissione Nazionale per il Congresso è chiamata ad operare l'eventuale riequilibrio.
 5. Da partecipanti con diritto di parola ma non di voto: i componenti la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale dei Garanti, che non siano stati eletti delegati.

Articolo 11
(Autonomie tematiche)

1. Le Autonomie tematiche nazionali certificate eleggono i propri delegati secondo una procedura e con le modalità stabilite dalla Commissione nazionale per il Congresso entro il 3 settembre 2001, dopo una consultazione con le stesse Autonomie.
2. Ai fini del calcolo per l'assegnazione dei delegati sono considerati validi per il conteggio anche i non iscritti ai DS che abbiano aderito all'Autonomia tematica entro il 3 settembre 2001.
3. Le Autonomie tematiche hanno diritto di proporre documenti di carattere tematico così come stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.

IV

Votazione delle mozioni politiche ed elezioni dei delegati, degli organismi dirigenti e di garanzia

Articolo 12
(Votazione delle mozioni politiche)

1. Il voto sulle mozioni politiche è espresso in forma palese come previsto dallo statuto.
2. Le operazioni di voto si svolgono tassativamente nel seguente ordine:
 - voto sulle mozioni politiche, ai sensi dell'art. 3, nei modi indicati dagli articoli successivi;
 - elezione dei delegati (così come previsto dagli articoli 13 o 15), degli organi dirigenti, degli organi di garanzia e del segretario politico (così come previsto dagli statuti e dai regolamenti vigenti e con le modalità previste dal successivo articolo 16);

- votazione di eventuali altri documenti.
3. Il voto sulle mozioni politiche avviene esclusivamente nei congressi delle Unità di base e nelle assemblee congressuali ad essi equiparate, le quali votano i propri delegati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna delle mozioni.
 4. Al termine del dibattito nei congressi delle Unità di base si procede subito al voto. Ogni iscritto può votare per una sola mozione.
 5. Nei congressi di Federazione, delle Unioni regionali e Nazionale, a ciascuna mozione politica è attribuita la somma dei voti ottenuti nei congressi delle relative Unità di base.
 6. Per assicurare la più ampia trasparenza e correttezza nelle votazioni sulle mozioni politiche, ciascun iscritto ai DS, deve mostrare la tessera.

Articolo 13
(Elezione dei delegati nel caso di una sola mozione)

1. Nel caso di una sola mozione, il Congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta, con votazione distinta per i delegati, per gli organi dirigenti, per quelli di garanzia. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto.
2. Qualora sia scelto il voto palese, la Commissione elettorale sulla base di criteri di rappresentatività e di pluralismo, predispone una lista di numero pari a quello degli eligendi che è sottoposta all'esame dell'assemblea prima di procedere al voto.
3. Se la lista è accolta, il voto avviene per alzata di mano per la lista nel suo complesso.
4. Al momento della presentazione della lista un numero di partecipanti al Congresso che sia pari ad almeno il 10% del totale può presentare un'altra lista con un numero di candidati consenzienti pari ad almeno il 20%. Nessun candidato può essere proposto in più di una lista.
5. Nel caso di più liste, ogni partecipante al Congresso dichiara pubblicamente per quale lista esprime il suo voto e indica esplicitamente una o più preferenze, secondo i criteri fissati dalla Commissione elettorale.
6. I delegati da eleggere sono assegnati a ciascuna lista in base ai voti ottenuti ed utilizzando il metodo di calcolo illustrato all'art. 14 e sono dichiarati eletti per ciascuna lista i candidati che abbiano raccolto più preferenze, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso come stabilito dello statuto dei Democratici di Sinistra art. 5.
7. Qualora il Congresso opti per il voto segreto, la Presidenza del congresso fissa un termine entro il quale, con la firma di almeno un decimo dei partecipanti ai congressi delle Unità di base o del 10% nei delegati ai congressi delle istanze superiori, possono essere presentate liste di candidati di numero pari a quello degli eligendi. Nessuno può essere fra i firmatari o tra i candidati di più di una lista. Se viene presentata una sola lista essa viene votata in blocco. Se sono presentate più liste ogni membro del Congresso indica la lista presentata e un numero di preferenze non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà degli eligendi. L'elezione dei delegati avviene nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma precedente.

Articolo 14
(Determinazione del numero dei delegati per ciascuna mozione politica e recupero dei resti ai vari livelli)

1. Il numero dei delegati assegnato ai sostenitori delle diverse mozioni è calcolato, nelle Unità di base, dalla presidenza del congresso, appena terminate le votazioni sui documenti politici.
2. Sono solamente le mozioni politiche nazionali a determinare la ripartizione dei delegati
3. Il numero dei delegati spettanti a ciascuna mozione si ottiene dividendo il totale dei voti riportati da ogni documento politico per 1,2,3... sino al numero dei delegati complessivi da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna mozione avrà tanti delegati quanti sono i quozienti in essa appartenenti, compresi nella graduatoria, in caso di parità sono eletti entrambi i candidati.
4. Qualora a sostegno di una mozione politica siano state presentate più liste la ripartizione dei delegati è attuata con la stessa procedura prevista al comma precedente.

5. Il rispetto della proporzionalità nei congressi di Federazione, di Unione regionale e nazionale è assicurato attraverso il recupero dei resti. Ed è garantito dalle Commissioni per il Congresso dei rispettivi livelli. I delegati designati con i resti sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli eletti direttamente dal Congresso; per questo ogni lista deve contenere un nominativo in più, per l'eventuale successivo recupero.

6. Esauriti i congressi delle Unità di Base, la Commissione per il Congresso federale, o di altra eventuale istanza, procede al computo dei voti ottenuti dalle varie mozioni politiche; poi calcola la percentuale corrispondente a ciascun documento. Successivamente somma i delegati ottenuti da ciascuna mozione e ne calcola la relativa percentuale. Per ogni mozione si confronta la percentuale di voti ottenuti con la percentuale di delegati eletti. Se la differenza fra le due percentuali è superiore ad 1 si procede al recupero dei resti attribuendo alla/e mozione/mozioni che abbiano una percentuale di delegati inferiore alla percentuale dei voti il numero di delegati necessario ad ottenere la corrispondenza dei due dati. A tal fine la Commissione federale per il Congresso designa i delegati aggiuntivi attingendo al primo dei non eletti a partire dalle Unità di base dove il documento ha ottenuto il resto più alto in valore assoluto. Il resto corrisponde, per ciascun documento e per ciascuna Unità di base, al primo quoziente che non ha consentito l'elezione di un delegato.

7. Esauriti i congressi di Federazione, la Commissione regionale per il congresso si incarica di effettuare, in analogia con il precedente comma, le stesse operazioni per certificare la composizione dell'Assemblea congressuale regionale. Conclusi i congressi regionali, è compito della Commissione nazionale per il congresso procedere alla certificazione dell'Assemblea congressuale nazionale.

8. La platea di tutti i delegati, con diritto di voto, ad ogni livello (federale, regionale e nazionale) deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nelle Unità di base. A tal fine le Commissioni per il Congresso sono chiamate ad operare gli eventuali riequilibri.

Articolo 15
(Elezione dei delegati nel caso di più mozioni politiche)

1. Nel caso di più mozioni politiche il congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto.
2. Qualora si opti per il voto palese, i sostenitori di ciascuna mozione presentano una lista di candidati pari alla quota dei delegati ad essi spettante secondo quanto stabilito dal precedente Art. 14. Alla lista dei candidati è allegato il nome di un candidato di riserva.
3. Le liste proposte dai sostenitori delle mozioni sono unificate dalla Presidenza del Congresso in un'unica lista che è sottoposta alla votazione palese del Congresso.
4. Qualora si opti per il voto segreto, i sostenitori di ciascuna mozione politica presentano una lista di candidati superiore almeno di un terzo al numero dei delegati spettanti. Ad ogni votante è consegnata una scheda corrispondente al documento per il quale ha votato, ognuno ha diritto di votare per un numero di candidati pari a non più del 40% degli eligendi. Sono eletti per ciascuna lista i candidati più votati, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso.

Articolo 16
(Elezione degli organi dirigenti)

1. Per le elezioni degli organi dirigenti si applicano, a seconda che siano stati presentati uno o più documenti politici, le regole e le procedure indicate nei precedenti articoli 15, 16 e 17.
2. Il numero dei membri elettivi della Direzione Nazionale è fissato entro la fine dello svolgimento dei congressi delle Unità di Base dalla Commissione Nazionale per il Congresso.
3. La composizione complessiva della Direzione Nazionale deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nelle Unità di base. A tal fine la Commissione per il Congresso è chiamata ad operare l'eventuale riequilibrio.